

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 marzo 2002

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 6 febbraio 2002, n. 91.

Conferimento incarico di consulenza per le esigenze del Dipartimento Servizio Sanitario Regionale al dott. Enrico Mairov, nato a Sofia (Bulgaria) il 20 aprile 1952. Contratto di consulenza Pag. 6

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 6 febbraio 2002, n. 92.

Conferimento incarico di consulenza per le esigenze del Dipartimento Urbanistica e Casa al prof. ing. Pietro Samperi, nato a Rola il 1° agosto 1930. Contratto di consulenza Pag. 8

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 6 febbraio 2002, n. 93.

Modifiche delle competenze della 3ª e della 7ª Commissione consultiva permanente. Pag. 10

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 novembre 2001, n. 1737.

Legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, art. 96. Criteri e modalità per la concessione di contributi per il completamento delle comunità alloggio per portatori di handicap per gli anni 2001 e 2002. Stanziamento di L. 500.000.000 su ciascun bilancio per gli esercizi finanziari 2001 e 2002, capitolo 42146 Pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 1832.

Presca d'atto della realizzazione del progetto psichiatria dell'Azienda Ospedaliera Università Policlinico Tor Vergata Pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 2002, n. 81.

Revoca deliberazione Giunta regionale n. 1679 del 16 novembre 2001 ed approvazione degli indirizzi e criteri per la concessione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 20 agosto 2001, n. 22 recante «Iniziativa di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma» Pag. 33

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 NOV. 2001

=====

ADDI' **23 NOV. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: ROBILOTTA -

DELIBERAZIONE N° 1437

OGGETTO: Legge Regionale 10 maggio 2001 n. 10, art. 96. Criteri e modalità per la concessione di contributi per il completamento delle comunità alloggio per portatori di handicap per gli anni 2001 e 2002. Stanziamento di lire 500.000.000 su ciascun bilancio per gli esercizi finanziari 2001 e 2002 - capitolo 42146.



1989

23 NOV. 2001

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali,

- VISTA la Legge 5/2/1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- VISTA la Legge 8/11/2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTA la L.R. 20/9/1996 n. 38: "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio - assistenziali nel Lazio", la quale all'art. 34, comma 4, lettera e) prevede la realizzazione di comunità alloggio quali servizi residenziali nei quali ospitare i disabili e organizzare interventi volti a facilitarne il recupero, l'autosufficienza e l'integrazione sociale;
- VISTA la L.R. 10/5/2001, n. 10 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001", che all'art. 96 stabilisce:
- 1) di destinare un importo sino a lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 2001 e 2002 al completamento delle comunità alloggio per portatori di handicap;
 - 2) di istituire per dette finalità il capitolo numero 42146 denominato "Contributi per il completamento delle comunità alloggio per portatori di handicap";
 - 3) che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge le associazioni, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, iscritte nei registri o albi regionali, presentano all'assessorato politiche per la famiglia e servizi sociali le richieste di contributo;
 - 4) che entro lo stesso termine la Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, con propria deliberazione fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi;
- VISTA la L.R. 22/10/1993, n. 57, che contiene le norme relative all'emanazione dei provvedimenti amministrativi, all'esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi ed alla migliore funzionalità dell'attività amministrativa e dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione - nella legge che disciplina la materia o in apposito provvedimento amministrativo da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione - dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione regionale deve attenersi (art. 7);
- VISTA la L.R. 10/5/2001, n. 11, concernente: "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2001" che al capitolo 42146 presenta uno stanziamento di lire 500.000.000;
- VISTO l'art. 3 della L.R. 10 maggio 2001 n. 10;

fe

Ca



SENTITO il parere della commissione consiliare competente;

VISTA la legge 15 maggio 1997 n. 127;

1739

23 NOV. 2001

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa e che si richiamano:

- 1) di dare atto che, ai sensi dell'art. 96 della legge regionale 10 maggio 2001 n. 10, un importo sino a lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 2001 e 2002 è destinato alla concessione di contributi ad associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, iscritte nei registri o negli albi regionali, che ne facciano richiesta, finalizzati al completamento di comunità alloggio per portatori di handicap;
- 2) di approvare, sentito il parere della commissione consiliare competente, i criteri e le modalità per la concessione dei suddetti contributi secondo quanto indicato nell'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di stabilire che per le volute finalità verranno utilizzate le somme stanziate sul capitolo 42146 dei bilanci per gli esercizi finanziari 2001 e 2002, come disposto dal citato art. 96 della L.R. n. 10/2001;
- 4) di autorizzare il Direttore del Dipartimento interventi socio sanitari educativi per la qualità della vita ad impegnare e liquidare, con successivi provvedimenti, i suddetti fondi, nei limiti della disponibilità del citato capitolo, in conformità ai criteri e alle modalità fissati con la presente deliberazione;

Il presente provvedimento ~~non è~~ non è ~~soggetto al controllo~~ soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127/97 e sarà pubblicato sul B.U.R.L.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

27 NOV. 2001

fe

bu

Legge Regionale 10 maggio 2001, n. 10, art.96: Contributi per il completamento delle comunità alloggio per portatori di handicap.

Criteri e modalità per la concessione dei contributi.

Finalità

La regione interviene in favore di Associazioni, Organizzazioni di volontariato, Cooperative sociali, iscritte nei registri o albi regionali, con la concessione di contributi destinati al completamento delle comunità alloggio per portatori di handicap.

Verranno finanziati, nei limiti delle disponibilità finanziarie, i progetti di completamento di strutture destinate alla realizzazione di Comunità alloggio per disabili, secondo la definizione di cui all'art. 34 della L.R. n. 38/96 e che dovranno conformarsi agli standard in corso di elaborazione da parte della Regione sulla base dei requisiti minimi strutturali e organizzativi riservati alla competenza dello Stato, ai sensi dell'art. 9 della legge 8/11/2000 n. 328.

A tal fine è stato istituito il capitolo di bilancio 42146 sul quale è previsto lo stanziamento della somma di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

Destinatari

Possono presentare richiesta di contributi le Associazioni, le Organizzazioni di volontariato, le Cooperative sociali, iscritte nei registri o albi regionali, che abbiano come finalità statutarie interventi assistenziali ai disabili e che non abbiano scopo di lucro.

Gli interventi devono riguardare immobili di proprietà dei suddetti enti destinati alla realizzazione di comunità alloggio per disabili; detti immobili non potranno essere alienati per un periodo di almeno dieci anni durante i quali non ne potrà essere variata la destinazione d'uso o immobili di enti pubblici in concessione di predetti enti -

Presentazione delle domande

Le domande di contributo dovranno essere presentate all'Assessorato Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali entro il 19 luglio 2001, come prescritto dal comma 3 dell'art. 96 della L.R. n. 10 del 10 maggio 2001.

Integrazione delle domande

La Struttura regionale competente, acquisite le domande di contributo pervenute entro il termine prescritto, inviterà i soggetti richiedenti a produrre documentazione integrativa relativamente agli elementi di seguito indicati:

- La dichiarazione di iscrizione ai corrispondenti albi e registri regionali con la relativa decorrenza;
- L'individuazione e la localizzazione dell'immobile destinatario degli interventi;
- La dichiarazione di proprietà dell'immobile;
- La planimetria dell'immobile;
- Il progetto esecutivo dell'opera da realizzare;
- La stima tecnica dei lavori da eseguire;
- Il piano economico - finanziario da cui risulti la possibilità concreta di completamento dell'opera;
- La concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal comune competente, con specifica destinazione d'uso, ai sensi di legge;
- Il piano di utilizzazione dell'immobile, coerente con le finalità dei presenti criteri, con impegno di destinazione almeno decennale;

re

6

La dichiarazione del rappresentante dell'ente richiedente attestante che non siano stati concessi o non siano in corso di concessione alloggi benefici da parte della Regione, dello Stato o di altri enti pubblici. *cu*

Criteri e modalità di valutazione dei progetti

Qualora la disponibilità finanziaria lo consenta, verranno finanziati, per l'intero importo richiesto, tutti i progetti presentati nei termini e aventi le prescritte caratteristiche.

Se le richieste fossero superiori alle disponibilità si procederà applicando i criteri di seguito indicati secondo l'ordine di priorità e privilegiando i progetti che assommano più requisiti:

1. saranno finanziati prioritariamente i progetti che prevedano una minore spesa per la realizzazione dei lavori necessari per il completamento dell'opera, allo scopo di rendere idonee ed immediatamente disponibili il maggior numero possibile di strutture;
2. saranno privilegiate strutture situate in distretti socio - sanitari sprovvisti del tutto o meno provvisti di Comunità alloggio per disabili;
3. saranno agevolate strutture da realizzare in distretti nei quali sia dimostrata la presenza di un maggior numero di disabili che abbiano necessità di accoglienza residenziale
4. saranno privilegiati i progetti che prevedano, nella fase di gestione del servizio da realizzare nella struttura, la riserva di parte dei posti disponibili agli interventi di competenza dei comuni e che sottoscrivano con questi una convenzione per la gestione coordinata del servizio stesso;
5. saranno privilegiate strutture che offrano un servizio da attuare in rete con gli altri Enti ed Organismi gestionali del territorio, con particolare riferimento ai servizi integrati con la A.S.L. competente;
6. saranno valutate eventuali precarietà locative tali da compromettere la continuazione di servizi in atto, per mancato rinnovo di contratto di locazione, sfratto od altro.

Modalità di assegnazione dei contributi

I contributi saranno assegnati con determinazione del Direttore del Dipartimento Interventi socio sanitari educativi per la qualità della vita, previo esame e valutazione dei progetti che saranno pervenuti nei termini stabiliti, applicando i criteri e le priorità suddetti.

Verrà stilata una graduatoria dei progetti risultati ammissibili;

I progetti verranno ammessi a contributo secondo la posizione occupata, fino alla concorrenza delle risorse disponibili sul bilancio relativo all'anno 2001;

per i rimanenti progetti si prevederà un finanziamento a carico del bilancio 2002, nei limiti delle risorse previste e secondo la posizione occupata nella suddetta graduatoria.

Modalità di erogazione dei contributi

I contributi assegnati come suddetto saranno erogati secondo i tempi e le modalità prescritti dall'art. 6 della L.R. 26/6/1980 n. 88, come modificato dall'art. 22 della L.R. 9/5/1995 n. 25.

fe

cu